

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

Circolare n. 1/08 del 20 novembre 2008*

PRIVACY-VIDEOSORVEGLIANZA

Riferimenti normativi

La forma di sorveglianza legata all'utilizzo di sistemi di ripresa delle immagini, definita "videosorveglianza", è soggetta alle regole, ai doveri e alle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, alla disciplina contenuta nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004¹.

Principi generali

I principi da osservare nell'installazione di un sistema di videosorveglianza, enunciati dal Garante nei citati provvedimenti, alla luce della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003, possono così riassumersi:

- **principio di liceità:** il trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza è lecito se rispetta le norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e le altre norme di legge (es. articoli 13, 14, 15 Costituzione;

* I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it

35121 Padova – Via Lucatello, 6 – Tel. 049 8766689 – 049 8766578 – Fax 049 8219360 C.F. e P. IVA
03668230281

Sito internet: www.casellascudier.it - e-mail: segreteria@casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

articolo 4 della Legge n. 300/1970; articolo 615 bis del Codice penale, etc.);

- ***principio di necessità***: l'installazione di un sistema di videosorveglianza deve fondarsi sulla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite, con minimalizzazione dei dati stessi (es. registrazione delle immagini indispensabili; limitazione dell'angolo visuale delle riprese; eliminazione, quando non indispensabili, di riprese di immagini dettagliate, ingrandite o di dettagli non rilevanti; scelta in modo conseguente della localizzazione delle telecamere e della modalità di ripresa, etc);
- ***principio di proporzionalità***: l'installazione di un sistema di videosorveglianza può aver luogo soltanto quando altre misure risultino inidonee e si renda necessario al fine di rilevare dati in aree o attività che sono soggette a concreti pericoli;
- ***finalità***: l'installazione di telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. A tal fine si precisa che le finalità di sicurezza pubblica, prevenzione ed accertamento dei reati non competono al cittadino, ma solo ad organi giudiziari o forze di polizia.

Adempimenti

Chi intende installare un sistema di videosorveglianza deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

35121 Padova – Via Lucatello, 6 – Tel. 049 8766689 – 049 8766578 – Fax 049 8219360 C.F. e P. IVA
03668230281

Sito internet: www.casellascudier.it - e-mail: segreteria@casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

- **informativa:** gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante idonea informativa che fornisca gli elementi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 (articolo 13), anche con formule sintetiche, purchè chiare e senza ambiguità;
- **verifica preliminare:** i titolari del trattamento devono sottoporre alla verifica preliminare del Garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce, oppure in caso di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini e in caso di videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi;
- **autorizzazione:** i predetti trattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Garante, anche attraverso autorizzazioni generali, quando riguardano dati sensibili o giudiziari (es. in caso di persone detenute o malate);
- **notificazione:** gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificatamente previsti (es. dati genetici, biometrici, dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, dati sensibili registrati in banche dati ai fini

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

di selezione del personale per conto terzi, dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, etc.);

- ***individuazione dei soggetti che accedono ai dati e misure di sicurezza e più specificatamente:***
 - designazione per iscritto dei soggetti, responsabili ed incaricati del trattamento dei dati, che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai solo dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso ad altri soggetti, salvo si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
 - in caso di conservazione dei dati, previsione di diversi livelli di accesso e prevenzione di abusi attraverso sistemi a doppia chiave;
 - adozione di opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo;
 - eventuali fornitori esterni devono svolgere solo prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento;
- ***conservazione dei dati:*** l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere limitata a poche ore o al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

Misure di sicurezza

I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza previsti dal D. lgs. n. 196/2003 o da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare “misure minime”, obbligatorie anche sul piano penale. In particolare, come evidenziato nell’Allegato B al decreto citato, il titolare del trattamento che si avvale di soggetti esterni alla propria struttura deve ricevere dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

Prescrizioni specifiche per i privati

I privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali, solo se vi è il consenso preventivo espresso dell’interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa del consenso (articoli 23, 24). Il consenso, in particolare, oltre alla presenza di un’informativa preventiva ed idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Il Garante ha nello specifico stabilito:

35121 Padova – Via Lucatello, 6 – Tel. 049 8766689 – 049 8766578 – Fax 049 8219360 C.F. e P. IVA
03668230281

Sito internet: www.casellascudier.it - e-mail: segreteria@casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

- ***videosorveglianza senza registrazione***: nei casi in cui le immagini siano unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso, possono essere tutelati interessi legittimi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali (es. gioielleria, poste, banche, supermercati, etc.), con la precisazione che, nel caso di apparecchiature atte a riprendere aree esterne ad edifici ed immobili, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere;
- ***videocitofoni***: sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni senza registrazione; la loro esistenza deve essere conosciuta attraverso un'informativa agevolmente rilevabile, quando non siano utilizzati per fini esclusivamente personali;
- ***riprese nelle aree comuni***: l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza è ammissibile solo per finalità di sicurezza e tutela dei beni da concrete situazioni di pericolo; se tale installazione è effettuata da soggetti privati in immobili privati, condomini e loro pertinenze e se i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, non è soggetta al codice privacy.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

Prescrizioni specifiche per i luoghi di lavoro

Per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa (articolo 4 Legge n. 300/1970) ed osservare le garanzie previste in materia di lavoro, quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro; gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Sanzioni

Le misure previste dal D. Lgs. n. 196/2003 devono essere osservate da tutti i titolari del trattamento. In caso contrario, il trattamento è illecito, con la conseguente applicazione di:

- **sanzioni amministrative** nella seguente misura:
 - omessa o inidonea informativa all'interessato: pagamento di una somma da **3.000 a 18.000 €** o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di maggior rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da **5.000 a 30.000 €**;

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. FRANCESCA TAMBUSCIO

- cessione dei dati al di fuori dei casi in cui è ammessa: pagamento di una somma da **5.000 a 30.000 €**;
 - omessa o incompleta notificazione: pagamento di una somma da **10.000 a 60.000 €**;
 - omessa informazione o esibizione al Garante: pagamento di una somma da **4.000 a 24.000 €**.
- **sanzioni penali** nella seguente misura:
 - trattamento illecito dei dati: a seconda delle fattispecie violate, se dal fatto deriva documento, **reclusione da sei a diciotto mesi o reclusione da uno a tre anni**; se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, **reclusione da sei a ventiquattro mesi**;
 - false dichiarazioni e notificazioni al Garante: **reclusione da sei mesi a tre anni**;
 - mancata adozione misure minime di sicurezza: **arresto sino a due anni o ammenda da 10.000 a 50.000 €**;
 - inosservanza di provvedimenti del Garante: **reclusione da tre mesi a due anni**.